

Bozza del decreto dignità all'esame del pre-consiglio dei ministri cominciato alle 12,30 del 2 luglio 2018.

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per la tutela della dignità dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

Considerata l'urgenza di introdurre misure volte a favorire la semplificazione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

EMANA

Il seguente

DECRETO - LEGGE

Titolo I

Misure per il contrasto al precariato

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "trentasei mesi", sono aggiunte le seguenti: " , ovvero non superiore a dodici mesi in mancanza delle esigenze di cui all'articolo 21, comma 1-bis."

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui all'articolo 21, comma 1-bis.";

b) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro", e al secondo periodo, la parola "sesta" è sostituita dalla seguente: "quinta";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze:

1) temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;

2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;

3) relative alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, e a picchi di attività."

c) all'articolo 28, comma 1, le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti:

"duecentosettanta giorni";

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato ai

contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, purché nei limiti di cui all'articolo 21.”

Articolo 3

(Modifiche alla legge n. 92 del 2012)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo di cui al primo periodo è aumentato dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione.”.

Titolo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Articolo 4

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso ovvero un'attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in altro Stato entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui al comma 1, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. Per le misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le amministrazioni competenti provvedono entro 180 giorni dalla medesima data ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato fino a cinque punti percentuali. Si applica il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli importi restituiti a sensi del presente comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa.

3. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.

Articolo 5

(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale ai fini dell'attribuzione dei benefici, compatibilmente con gli obiettivi di ciascuna misura e con le modalità attuative specifiche, le amministrazioni pubbliche competenti individuano le condizioni per revocare, in tutto o in parte, i benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dall'aiuto nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive adottate in vista del raggiungimento di particolari obiettivi occupazionali.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui al comma 1 e le circostanze di revoca totale o parziale sono definiti con decreto da ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. La misura della revoca è, in ogni caso, determinata tenendo conto della dimensione dell'impresa e dell'entità della riduzione del livello occupazionale. Per le misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le amministrazioni competenti provvedono ai sensi dei periodi precedenti entro 180 dalla medesima data ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente. Gli importi restituiti per effetto della revoca affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. Si applica il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Per le misure di aiuto che, pur non prevedendo la valutazione dell'impatto occupazionale ai fini dell'attribuzione dei benefici, richiedono una valutazione delle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia tale da precludere il raggiungimento degli obiettivi connessi alle predette ricadute economiche e industriali.

Articolo 6

(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli

investimenti)

1.L'iper ammortamento di cui al comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

2.Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione del comma 1 si applica al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il recupero dei benefici fiscali previsto dal comma 2 si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge

4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che devono, pertanto, intendersi estese anche alla fattispecie della delocalizzazione dei beni agevolati.

Articolo 7

(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni

immateriali)

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modificazioni, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 6, del precitato articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Titolo III

Misure per il contrasto alla ludopatia

Articolo 8

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella

misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.

3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della

Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data.

Titolo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

Articolo 9

(Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro)

1. All’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola “biennale” sono inserite le seguenti parole: “, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla

capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.”.

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole “cadenza semestrale” sono aggiunte le seguenti parole: “, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre”.

Articolo 11

(Split payment)

All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.